

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 21-03-1995

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROMOZIONE ECONOMICA DEI PRODOTTI

AGRICOLI ED ALIMENTARI REGIONALI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 51
del 24 marzo 1995

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 2

Prodotti

1. I prodotti ammessi a contributo sono finalizzati alla promozione economica dei:

- a) prodotti tipici a denominazione d'origine riconosciuta legalmente;
- b) prodotti di qualità la cui consistenza sul territorio regionale risulti significativa rispetto alla produzione nazionale;
- c) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione ai sensi della LR 10 luglio 1992 n. 29, concernente la valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia - Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
- d) prodotti ottenuti con l'uso di tecniche di agricoltura biologica nel rispetto della LR 26 ottobre 1993, n. 36, concernente norme per l'agricoltura biologica.

2. Sulla base di specifiche esigenze può essere favorita la promozione economica anche di uno solo dei prodotti compresi nei gruppi merceologici indicati al comma 1.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i prodotti enologici regionali la cui produzione è regolamentata dalla LR 27 dicembre 1993, n. 46.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:

Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 46 del 1993

Profilo di visualizzazione